

Relazione illustrativa e articolata

Il presente disegno di legge reca alcune disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale e di indirizzo nei confronti delle Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia liguri.

In particolare, l'**articolo 1** trae origine da un Ordine del Giorno del Consiglio regionale della Liguria (ODG n. 791 del 21/12/2022), approvato in sede di sessione di bilancio, finalizzato a sensibilizzare la Giunta in ordine alla possibilità di esonerare dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di proprietà dei gruppi comunali e delle squadre di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo (AIB) con sede in Liguria e iscritti nel sistema ZeroGis, adibiti alle funzioni di protezione civile e AIB, in considerazione della funzione pubblica da essi svolta.

Infatti, già con l'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018) è stata prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli, adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale, esclusivamente destinati al servizio antincendio boschivo di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.

All'uopo, si è fatto riferimento all'elenco dei veicoli iscritti nel sistema c.d. Zerogis, gestito dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria, che consente il reperimento e la gestione dei dati di protezione civile a livello informatico sia durante le fasi di pianificazione e di gestione di un'emergenza, sia durante le fasi di ripristino territoriale delle fasi di post emergenza.

Al fine di verificare gli effetti della disposizione, la medesima è limitata, in via sperimentale, all'anno 2023, col proposito di estenderla a regime una volta acquisiti i dati definitivi.

Infine, l'intervento normativo è in linea con normative di altre regioni vertenti sullo stesso argomento; a titolo meramente esemplificativo:

- art. 26 della legge della Regione Veneto n. 13/2022;
- art. 6 della legge della Regione Toscana regionale n. 49/2003.

L'Articolo 2 ha come ratio la semplificazione degli adempimenti di carattere documentale per i soggetti affetti da disabilità (nello specifico, i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti), recependo così le istanze della Consulta regionale Handicap.

La documentazione e la modulistica da presentare per la richiesta di esenzione sono state approvate con Decreto del Dirigente n. 2371 del 21/04/2021 avente ad oggetto "*Misure di attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 33 e ss.mm. e ii..*". Con il Decreto sono state attivate, a decorrere dal 1° maggio 2021, le funzioni opzionali contenute nell'Accordo di Cooperazione in essere con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), di cui alla DGR n. 522/2020 del 25/06/2020, relative alla ricezione, istruzione e definizione delle istanze di esenzione per disabilità e di interruzione del pagamento della tassa per automobilistica per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati.

Nel tempo si è potuto constatare che la molteplicità di documenti da esibire con l'istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all'art. 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 rappresenta sicuramente un onere rilevante per il soggetto disabile, soprattutto in considerazione del fatto che alcuni documenti presentano informazioni simili.

In particolare, la patente di guida speciale di cui all'art. 116 comma 4 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) contiene l'indicazione degli specifici requisiti (ad es. adattamenti del veicolo), i quali sono riportati anche sul certificato d'invalidità rilasciato dalla

Commissione Medica competente. Quest'ultimo documento è richiesto per la presentazione dell'istanza di esenzione, ma nel caso di soggetti abilitati alla guida non aggiunge alcuna ulteriore informazione.

Si è voluto, pertanto, alleggerire l'onere documentale posto a carico al soggetto disabile abilitato alla guida, il quale può dunque presentare solamente la patente di guida speciale in luogo del certificato d'invalidità rilasciato dalla Commissione Medica competente.

L'intervento normativo regionale opera in coerenza con quanto stabilito recentemente sia in ambito statale in materia di imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta per l'acquisto di veicoli adattati ad invalidi (Decreto del Ministero delle Finanze del 16/05/1986, così come modificato con il DM 13 gennaio 2022), sia in ambito locale – Città metropolitana di Genova – (Regolamento istitutivo dell'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico): in entrambi gli interventi normativi la patente di guida speciale che contenga gli adattamenti del veicolo indicati dalla commissione medica competente può essere presentata in luogo di altra documentazione.

Le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia liguri (ARTE), per effetto della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici), rivestono la particolare forma di enti pubblici di natura economica strumentali della Regione, sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile ed, in forza di ciò, non ricevono finanziamenti ordinari annuali da parte della Regione, giusto il fatto che le fonti di finanziamento ordinario delle Aziende sono relative a proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

L'articolo 3 inserisce un nuovo comma nell'art. 3 della citata legge regionale introducendo una disposizione di indirizzo nell'ambito della possibilità di contrazione di anticipazioni di cassa, circoscrivendola all'unico scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa e definendone il tetto relativo, indicando il parametro su cui calcolare il limite percentuale, ossia l'ammontare complessivo delle "Entrate da vendite di beni e prestazioni di servizi", non potendo calcolarsi detta percentuale su trasferimenti ordinari e continuativi di fondi correnti da Regione, in quanto non sussistenti .

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 dispone la dichiarazione di urgenza.

Articolo 1

(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli iscritti nella banca dati del Portale ZeroGis)

1. Per l'anno 2023 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli adibiti alle funzioni di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nella banca dati del Portale ZeroGis, gestito dalla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.
2. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

stato di previsione dell'entrata

- riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000,00 (quarantamila/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";

stato di previsione della spesa

- riduzione dell'autorizzazione della spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti".

Articolo 2

(Semplificazione documentale per i titolari di patente di guida speciale ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) da parte della Regione Liguria, i soggetti richiedenti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono presentare, in luogo della copia del certificato d'invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente, la copia della patente speciale posseduta di cui all'articolo 116, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove essa contenga l'indicazione di adattamenti per il veicolo da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, commi 4 e 5, del medesimo d.lgs. n. 285/1992. In tali casi l'esenzione viene riconosciuta per il solo periodo di validità della patente speciale.
2. Il titolare della patente speciale deve essere anche l'intestatario del veicolo per il quale viene chiesta l'esenzione di cui al comma 1.
3. Il beneficiario dell'esenzione di cui al comma 1 è tenuto a comunicare alla Regione Liguria qualsiasi variazione intervenuta sulla validità della patente speciale, secondo le modalità indicate da specifico provvedimento regionale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

(Modifica all'art. 3 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) è inserito il seguente comma:

"5 bis. Le Aziende, in quanto enti pubblici di natura economica che non beneficiano per il loro funzionamento di finanziamenti ricorrenti derivanti da trasferimenti correnti del bilancio regionale, possono contrarre anticipazioni di cassa unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle "Entrate da vendite di beni e prestazioni di servizi"."

Articolo 4

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.